REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/72 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1972

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1093/70 relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 è vietata l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ad eccezione dei vini alcolizzati e dei vini liquorosi ; che il paragrafo 2 del suddetto articolo consente tuttavia deroghe a tale divieto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1093/70 del Consiglio, dell'8 giugno 1970, relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1598/71 (4), precisa i prodotti che formano oggetto di tale deroga ;

considerando che la possibilità di aggiungere alcole ai vini da pasto e ai v.q.p.r.d. esportati verso i paesi terzi è stata prevista nell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1093/70 a determinate condizioni, per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi o per evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati ; che le parti non europee degli Stati membri si trovano in una situazione paragonabile a quella dei paesi terzi in questione ; che è pertanto opportuno estendere tale possibilità alle spedizioni di detti prodotti verso le parti di cui trattasi ; che, tuttavia, per salvaguardare il principio del divieto di aggiungere alcole, è opportuno assicurarsi che i prodotti in questione non siano immessi al consumo nelle parti europee degli Stati membri ; che per semplificare il controllo occorre vietare la rispedizione verso le parti europee degli Stati membri ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1093/70, l'articolo 1, lettera c), e l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento sono applicabili solo fino al 31 agosto 1972 ; che tale termine era destinato a permettere di acquisire una certa esperienza in materia ; che non è stato però possibile acquisire tale esperienza nell'intervallo decorso e che, peraltro, tali disposizioni non hanno provocato difficoltà ; che pertanto, tenuto conto altresì della mancanza di armonizzazione delle definizioni dei prodotti di cui alla voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare la durata di applicazione di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1093/70 è sostituito dal testo seguente :

« a) i vini da pasto e i v.q.p.r.d., qualora condizioni climatiche o abitudini di consumo richiedano l'aggiunta di alcole e quando sono esportati verso i paesi terzi oppure spediti verso le parti non europee degli Stati membri, purché in quest'ultimo caso non siano rispediti verso le parti europee degli Stati membri. »

Articolo 2

La data del 31 agosto 1972, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1093/70, è sostituita da quella del 31 agosto 1973.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 12. 6. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 1.